

Stagione Sportiva 2016-17

Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Lombardia

**Delibera della Commissione N° 01 / 2016-17
del 21 / 11 / 2016**

Ricorrente Soc. A.S.D. Caselle Amatori Lurani



Componenti Commissione : Giuseppe Pedrazzoli, Coordinatore
Martino Cazzaniga, Componente
Alberto Saldi, Componente

Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Lombardia
DECISIONE N. 01 - 21-11-2016 -
Collegio Giudicante: Giuseppe Pedrazzoli –Martino Cazzaniga – Alberto Saldi
Ha emanato la seguente decisione.

Ricorrente Soc. **A.S.D. Caselle Amatori Lurani**
Calcio Uisp Lodi

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 11/11/2016, trasmesso dal Presidente della UISP Calcio Regionale Lombardia il 11/11/2016, tramite e-mail, soggetto legittimato ai sensi della Normativa Generale, propone a questa Commissione d'Appello di II° Grado della Regione Lombardia, ricorso avverso la decisione assunta per il provvedimento disciplinare nei confronti del **Sig. Claudio Cappelletti**, n. tessera Uisp 160089995, giocatore della squadra ASD Caselle Amatori Lurani, che in data 4/4/16 disputava una gara contro la squadra ASD Carpiano del Campionato Calcio Over 35, del comitato di Lodi, perché la documentazione presentata sia dalla società che dalla struttura territoriale, si riscontrano alcune incongruità ed errori procedurali in particolare riguardo alle tempistiche di presentazione dei ricorsi.

Si richiede il riesame della riconsiderazione della squalifica comminata dal provvedimento disciplinare assunto dalla commissione giudicante di I° grado dal comitato Calcio Uisp Lodi, nei confronti della squalifica del **Sig. Claudio Cappelletti**, per anni 5 (cinque) come si evince dalla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n°21 del 10/04/2016 (pag. 4) del 13° Campionato Lodigiano di Calcio Over '35, per "vizio di forma"

AVOCAZIONE

- Accertato che l'atto presentato dal Presidente Regionale della Uisp Calcio, è in conformità alle disposizioni della Normativa Generale;
- preso atto dell'istanza del riesame, visionando attentamente la documentazione presentata;
- visionato il comunicato ufficiale della UISP Calcio Comitato di Lodi, N. 21 del 10/04/2016;
- visionato, il referto Arbitrale con i suoi allegati e integrazioni;
- letto le mail della Soc. ASD Caselle Amatori Lurani
- prendendo in esame solo il ricorso, "avverso il provvedimento disciplinare inflitto al tesserato":
 - **Sig. Claudio Cappelletti**, n. tessera Uisp 160089995 squalifica per anni 5(cinque)

MOTIVAZIONE

Dopo aver letto la documentazione presentata, verificati i fatti avvenuti in campo, così come riportato dagli atti ufficiali in nostro possesso, rapporto di gara, il supplemento al rapporto di gara, non essendoci nessuna ragione per dubitare sulla veridicità di tali atti.

Verificati che gli art. con cui sono stati presi i provvedimenti disciplinari del giudice di prima istanza, si riesamina il tutto per un riscontro di “vizio di forma” per quanto emesso dopo la prima comunicazione sanzionatoria pubblicata sul Comunicato Ufficiale n°21 del 10/04/2016 (pag. 4) del 13° Campionato Lodigiano di Calcio Over '35.

Il tesserato **Sig. Claudio Cappelletti**, per quanto agli atti riferiti e verificati nella gara, con le delucidazioni assunte in sede di esame, si consta che le violazioni agli articoli della Normativa Generale Uisp, siano da considerare e da sanzionare più di uno, a quello previsto dal comunicato citato, con il disciplinare degli art. 131RD – 132RD – 136RD

P. Q. M. **DISPONE**

- Di **accogliere parzialmente** l'istanza del Presidente Regionale della Uisp Calcio Lombardia, per il tesserato **Sig. Claudio Cappelletti**, tenendo conto che gli art. applicati non contengono il massimo editato e sono stati emanati in conformità del regolamento disciplinare UISP, infliggendo al
 - **Sig. Claudio Cappelletti**, n. tessera Uisp 160089995 squalifica mesi 16 fino al mese di Luglio 2017 compreso.
- Si dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale della Lega Calcio Uisp Regionale Lombardia e della Uisp Calcio del comitato di Lodi, ed inoltrata al ricorrente, per gli adempimenti di cui all'Art. 95 - lettera a) comma 3 R.D.
- Si dispone la restituzione della cauzione se versata, per l'accoglimento parziale delle sanzioni.

Così deciso in Milano, il 21/11/2016

Comm. Disciplinare d'Appello
Uisp Calcio Reg. Lombardia
Giuseppe Pedrazzoli
Martino Cazzaniga
Alberto Saldi

La presente delibera, composta da n° 3 pagine, è stata inviata, in data 21/11/2016, via e-mail a:

- Comitato Uisp Calcio di Lodi
- Comitato Regionale Uisp Calcio Lombardia
- Società interessata ASD Caselle Amatori Lurani